

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4250 del 02/11/2016
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo (portata massima 10,00 l/s) - in località Magreta, nel comune di Formigine - prat. moppa2587
Proposta	n. PDET-AMB-2016-111557 del 02/11/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO (PORTATA MASSIMA 10,00 l/s) - in località Magreta, nel comune di Formigine – PRAT. MOPPA2587

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 giugno 2014 n. 787, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 r.r. 41/2001.”
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”;

Premesso che :

- con determinazione della Giunta Regionale n. 6840 del 19/12/1989, è stato rilasciato alla Ditta Az. Agricola Eredi di Benedetti Arminio e F.lli il provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee per il prelievo di acqua ad uso irriguo, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 19/12/2004 – Pratica MOPPA2587;
- con nota pervenuta in data 20.12.2004 e acquisita al protocollo n. PG.106341 del 29.12.2004, è stata presentata domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- nella stessa domanda di rinnovo è stata comunicata la cessazione della Ditta Az. Agricola Eredi di Benedetti Arminio e F.lli indicando i sig.ri Mara Benedetti, Paola Benedetti, Alcide Benedetti, Miriam Benedetti e Anna Maria Spaggiari come utilizzatori della risorsa idrica;

- in data 29.07.2016 con prot. PGDG/2016/5129 è stata trasmessa agli intestatari una richiesta di pagamento di canoni arretrati e integrazione documentale ai fini dell'istruzione della pratica;
- in data 23.08.2016 con prot. PGDG/2016/5645 è stata presentata la documentazione integrativa richiesta e l'attestazione dei canoni arretrati;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - portata massima 10 l/s;
 - portata media 8 l/s;
 - volume annuo 2592 mc/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Formigine, su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 2 mappale 172 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM* ED50: X=643271,Y=4942049;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Dato atto inoltre:

- che la risorsa è stata legittimamente utilizzata ai sensi del art.27 c.8 del R.R. 41/2001;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irriguo;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 159,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 8,10, tenuto conto dell'integrazione di € 36,42 contenuta nel PGDG/2016/5645;
- che ai sensi dell'art.51, comma 1, della L.R. 24/2009 dall'annualità 2017 i canoni dovranno essere versati anticipatamente almeno fino alla concorrenza della somma fissata per la rinuncia al credito;
- che il deposito cauzionale è già stato versato dal titolare in data 27/06/1983 nell'importo di € 10,33 (Lire 20.000) ed è stato integrato fino alla concorrenza del minimo di legge (€ 250,00);
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/2001;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

a) di riconoscere, a:

- Sig.ra Paola Benedetti CF. BNDPLA53H69D711Q;
- Sig.ra Mara Benedetti CF. BNDMRA58T51D711X;
- Sig. Alcide Benedetti CF.BNDLCD59C01H223J;
- Sig.ra Miriam Benedetti CF. BNDMRM71B53I462G;
- Sig. Emilio Benedetti CF. BNDMLE66M05F257U;

la titolarità e il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee, in località Magreta del comune di Formigine, per uso irriguo, già concessa con determinazione della Giunta Regionale n. 6840 del 19/12/1989 alla Ditta Az. Agricola Eredi di Benedetti Arminio e F.Ili;

- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 10 l/s, media di 8 l/s per un volume di 2592 mc/anno;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2025;
- d) di riconfermare il disciplinare di concessione 4002 del 28.09.1987 parte integrante della determinazione n. 6840 del 19/12/1989, e di approvare il disciplinare aggiuntivo allegato alla presente

determinazione;

- e) di dare atto che:
- il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato in € 8,10, è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei moduli assentiti, sono rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - in considerazione dell'importo ridotto, le annualità future andranno integralmente anticipate, salvo conguaglio, entro il 31/3/2017 ai sensi della L.R. 24/2009 art.51.
 - il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, è già stato integrato e versato;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 159,00;
- f) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- h) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione.
- i) Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario dovrà provvedere, entro 3 mesi dall'emissione del presente atto, all'installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.
- j) di non provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. del presente atto ai sensi dell'art. 27 c.2 della R.R. 41/2001;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- m) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Dott. Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche

Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo, per uso irriguo, con una portata massima istantanea pari a 10 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 2592, richiesta dalla Sig.ra Paola Benedetti CF. BNDPLA53H69D711Q residente a Quattro Castella (RE) in via F.lli Cervi , dalla Sig.ra Mara Benedetti CF. BNDMRA58T51D711X residente a Formigine (MO) in via Poggi 5, dal sig. Alcide Benedetti CF. BNDLCD59C01H223J residente a Formigine (MO) in via Poggi 7, dalla sig.ra Miriam Benedetti CF. BNDMRM71B531462G residente a Fiorano Modenese (MO) in via Mekong 2 e dal sig. Emilio Benedetti CF. BNDMLE66M05F257U residente a Formigine (MO) in via Poggi 4/d.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima pari a 10 l/s;
- portata media pari a 8 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo pari a 2592 mc/anno.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua derivata può essere utilizzata esclusivamente per **uso irriguo**.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Il nuovo pozzo è localizzato nel comune di Formigine su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 2 mappale 172 e presenta le seguenti coordinate geografiche UTM* ED50: X=643271,Y=4942049;

Il pozzo presenta le caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella:

Diametro della colonna posta in opera:	330 mm
Materiale utilizzato:	tubolare di Ferro
Profondità del pozzo:	80.00 m
Portata massima d'emungimento:	10.0 l/s
Tip di uso	Irriguo per appezzamento di terreno di 22 ettari

L'impianto di sollevamento sarà costituito da un pompa sommersa azionata da motore diesel della potenza di 40cv.

L'acqua emunta dal pozzo sarà distribuita ai vari appezzamenti di terreno agricolo interessati e prevede l'irrigazione tramite ala gocciolante per il vigneto e a getto per le porzioni di terreno destinate a seminativo

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- 4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2025.
- 4.2 L'amministrazione concedente ha facoltà di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
 - di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario qualora abbia interesse a proseguire il prelievo deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- 6.1 Il canone è corrisposto per una portata massima istantanea di prelievo pari a 10 l/s per uso irriguo.
- 6.2 Il concessionario è tenuto, in considerazione dell'importo ridotto, a corrispondere le annualità future, salvo conguaglio, entro il 31/3/2017 ai sensi della L.R. 24/2009 art.51. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate alla L.R. 2/2015, art.8. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.
- 6.3 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
- 6.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

- 7.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato dall'istante nella misura di euro di euro 250,00, a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.
- 7.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.
- 7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 9.1 **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 il concessionario dovrà provvedere, entro 3 mesi dall'emissione del presente atto, all'installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione delle portate istantanee derivate e dei volumi annui complessivamente prelevati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, i risultati delle misurazioni effettuate al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia

Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

- 9.2 **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- 9.3 **Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.
Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.
- 9.4 **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.
In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.
- 9.5 **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua.
Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.
- 9.6 **Cessazione dell'utenza** - Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente e salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione
- 9.7 **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante dell'intestatario/della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.